



CONSORZIO DEL VINO
BRUNELLO DI MONTALCINO®

STATUTO SOCIALE VIGENTE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 18/11/2000

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEL 21/5/2004,

DALL'ASSEMBLEA DEL 18/5/2010

DALL'ASSEMBLEA DEL 27/5/2013

E DALL'ASSEMBLEA DEL 04/6/2019

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI DEL CONSORZIO

Art. 1) Costituzione

Ai sensi della Legge numero 238/2016 e del D.M. 18 luglio 2018, è costituito il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, per brevità di esposizione denominato di seguito "Consorzio".

Il Consorzio è costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della **DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO**, della **DOC ROSSO DI MONTALCINO**, della **DOC MOSCADELLO DI MONTALCINO** e della **DOC SANT'ANTIMO**.

Qualora il Consorzio ottenga il riconoscimento ai sensi della Legge numero 238/2016, assume la qualifica di organizzazione interprofessionale come da articolo 125 sexdecies par. 1 lett. b) Reg. CE 1234/2007.

Il Consorzio, se rappresentativo di almeno il 40% (quaranta per cento) dei viticoltori e di almeno il 66% (sessantasei per cento) della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dal D.M. 18 luglio 2018, può essere incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di svolgere le funzioni "erga omnes" di cui alla Legge numero 238/2016 e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti al consorzio.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes" è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del D.M. 7422 del 12 maggio 2010.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2) Durata

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 3) Sede

La sede sociale, legale ed amministrativa del Consorzio è in Montalcino.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 4) Attività e scopi

Il Consorzio riconosciuto ai sensi della Legge numero 238/2016 ha lo scopo di:

- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla **DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO**, alla **DOC ROSSO DI MONTALCINO**, alla **DOC MOSCADELLO DI MONTALCINO** ed alla **DOC SANT'ANTIMO**;
- b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle **DOC** e **DOCG** tutelate, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia delle **DOC** o delle **DOCG** tutelate da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni

e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

Il Consorzio riconosciuto ai sensi della Legge numero 238/2016, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

Il Consorzio riconosciuto dal MIPAAF inoltre svolge tutte le attività e i compiti ad esso attribuiti, in quanto Organizzazione Interprofessionale, definite dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- definire l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge numero 238/2016 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Toscana nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla Legge numero 238/2016 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio.

Il Consorzio può prevedere lo svolgimento di ulteriori e/o diversi compiti, purché coerenti con la disciplina relativa ai consorzi di tutela. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi della Legge numero 238/2016 e successive modifiche.

Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi della Legge numero 238/2016 per la/le denominazione/i tutelata/e, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui alla Legge numero 238/2016 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Il Consorzio autorizzato ai sensi della Legge numero 238/2016 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

TITOLO II CONSORZIATI

Art. 5) Qualifiche richieste ai consorziati

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio gli imprenditori agricoli e non, singoli o associati, siano essi persone fisiche o giuridiche, impegnati nella produzione e che corrispondano alle figure enunciate ai punti che seguono:

A) i viticoltori, conduttori a qualunque titolo di appezzamenti vitati che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi, conducono vigneti di una o più delle Denominazioni di cui al punto a) dell'articolo 4 del presente Statuto;

B) i vinificatori di uno o più vini delle Denominazioni di cui al punto a) dell'articolo 4 del presente Statuto;

C) gli imbottiglieri di uno o più vini delle Denominazioni di cui al punto a) dell'articolo 4 del presente Statuto.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle denominazioni a tutela delle quali opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Tutti i soci devono essere inseriti nel Sistema di Controllo previsto dalle leggi vigenti.

Art. 6) Obblighi dei consorziati

I Consorziati sono tenuti a:

A) rispettare il presente Statuto, i Regolamenti Interni ed i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione e di qualsiasi altra deliberazione e/o norma di volta in volta adottate;

B) rispettare i Disciplinari di Produzione dei vini oggetto dell'attività del Consorzio;

C) concedere libero accesso nei vigneti, nelle cantine, negli stabilimenti, nei magazzini ed in qualsiasi altro luogo legato alla produzione e al commercio dei vini, al personale incaricato dal Consorzio per lo svolgimento delle funzioni consortili, anche in osservanza all'articolo 2605 del Codice Civile;

D) comunicare al Consorzio tutti i dati che potranno essere richiesti relativamente alla produzione e al commercio dei vini dei consorziati, con modalità tali da garantire al socio la assoluta anonimità dei dati forniti;

E) evitare di assumere comportamenti lesivi degli interessi e del prestigio del Consorzio, degli altri soci e in generale dei vini e dei loro derivati;

F) informare tempestivamente il Consorzio di ogni mutamento di ragione sociale, di proprietà, di consistenza, ovvero relativo alla legale rappresentanza, o comunque di ogni fatto che comporti variazioni nei rapporti con il Consorzio;

G) versare le quote ed i contributi, così come stabilito dagli organi consortili preposti;

H) rispettare le modalità di pagamento dei contrassegni di stato, qualora il Consorzio sia stato delegato alla loro gestione e distribuzione, che deve essere contestuale al momento della consegna.

Art. 7) Domande di ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione che stabilisce le modalità di presentazione. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione, purché appartenenti alle categorie di cui all'articolo 5. La domanda di ammissione deve contenere:

- A) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- B) la designazione, nel caso di società di qualunque tipo, della persona che ha la legale rappresentanza o la persona alla quale viene delegata la rappresentanza dell'azienda per tutti i rapporti con il Consorzio. La designazione deve avvenire con apposita documentazione che dimostri la carica o il titolo di possesso della persona designata;
- C) l'indicazione della sede legale, del luogo dove viene effettivamente svolta l'attività principale dell'impresa, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, allo schedario viticolo e al sistema di controllo;
- D) l'indicazione dell'attività, o delle attività svolte;
- E) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dagli eventuali regolamenti, oltre che dalle leggi.

Coloro che intendono associarsi al Consorzio, debbono compilare una apposita scheda nella quale devono comunicare tutti i dati veritieri previsti dallo Statuto e quant'altro ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda devono essere allegati: copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, copia del certificato di attribuzione della Partita Iva.

Devono essere inoltre allegati per ciascuna denominazione: copia della certificazione dell'iscrizione allo Schedario Viticolo per i viticoltori, copia dell'ultima denuncia vitivinicola per i vinificatori, copia dell'ultima attestazione di idoneità per gli imbottiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, fatti gli opportuni accertamenti e verificata l'eventuale esistenza di cause ostative, delibera sulla ammissione entro un massimo di 90= (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio Arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo articolo 19.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30= (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 8) Recesso, decadenza ed esclusione

Il consorziato può recedere in qualunque momento dal Consorzio inoltrando la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al Consiglio di Amministrazione. Il soggetto che recede ha l'obbligo di versare i contributi sociali e gli altri costi deliberati dal Consorzio o comunque dovuti al Consorzio, fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno in corso. Qualora le dimissioni siano presentate successivamente al 30 giugno, l'obbligo di versare i contributi sociali e gli altri costi deliberati dal Consorzio o comunque dovuti al Consorzio, deve essere assolto fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno successivo a quello in cui siano state presentate le dimissioni. Per stabilire il momento delle dimissioni fa fede il timbro postale.

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) sia deceduto oppure la ditta associata venga estinta;
- d) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che

- e) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

- f) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- g) si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi;
- h) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- i) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15= (quindici) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo articolo 19.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

TITOLO III - CONTRIBUTIONI

Art. 9) Quote di ammissione

All'atto dell'associazione al Consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 10) Contributo annuale

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascuno e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino rivendicato e denunciato;
- per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0.75 o equivalente).

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, ovvero l'ultima per la quale i dati sono disponibili, così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi e/o dalla struttura di controllo incaricata.

Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi e/o le strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività, categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio alla prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

Il contributo annuale è composto da:

- a) contributo relativo all'attività di valorizzazione;
- b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;
- c) contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b), qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi della Legge numero 238/2016, relativi alle funzioni erga omnes.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc..

I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

TITOLO IV - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 11) Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono i seguenti:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Sindacale.

Art. 12) Assemblea

Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto dall'Assemblea regolarmente costituita, le cui deliberazioni, validamente assunte, vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- A) determinare l'indirizzo generale delle attività del Consorzio per il conseguimento degli scopi consortili;
- B) nominare e revocare per giusta causa i membri del Consiglio di Amministrazione;
- C) nominare e revocare per giusta causa i membri del Collegio Sindacale e deliberare sul compenso spettante ai Sindaci;
- vapprovare il bilancio consuntivo annuale dell'anno precedente entro il mese di aprile;
- E) approvare il bilancio preventivo annuale entro il mese di aprile;

- F) approvare eventuali quote straordinarie e le modalità di ripartizione tra i soci;
- G) deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori;
- H) deliberare su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo Statuto;
- I) approvare le proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni tutelate;
- L) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- M) approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso.

Ai fini della presentazione delle richieste di cui alle lettere I) e L) al MIPAAF, per il tramite delle Regioni, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'articolo 4, comma 2 lettere c) e d) del D.M. 7 novembre 2012.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- N) sulle modifiche da apportare al presente statuto;
 - O) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
 - P) sulla messa in liquidazione del Consorzio, relativa nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- Q) ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio di Amministrazione;
 - R) quando ne faccia richiesta scritta, indirizzata al Presidente del Consorzio e contenente gli argomenti da trattare, almeno il 20%(venti per cento) dei voti dei consorziati; il Consiglio di Amministrazione deve deliberare, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, la convocazione dell'assemblea, la quale dovrà tenersi entro il termine di 60= (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta con le firme;
 - S) ogni qualvolta venga fatto ricorso scritto e motivato, indirizzato al Presidente del Consorzio, ad una delibera del Consiglio di Amministrazione da almeno 1/3 (un terzo) dei voti dei consorziati; il Consiglio di Amministrazione deve deliberare, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, la convocazione dell'assemblea, la quale dovrà tenersi entro il termine di 60= (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviato ai soci a mezzo lettera raccomandata o con Posta Elettronica Certificata, almeno 15= (quindici) giorni prima dell'assemblea e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dovrà essere prevista una data di ulteriore convocazione da stabilirsi almeno 24= (ventiquattro) ore più tardi della prima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci, il quale è assistito da un segretario che verifica l'idoneità a partecipare di ciascun consorziato o suo delegato e redige il verbale dell'adunanza. Il Presidente ed il segretario firmano il verbale dell'Assemblea.

Ogni consorziato può delegare in sua vece, espressamente per iscritto, un proprio familiare entro il 4° grado nel caso di impresa singola, uno dei soci nel caso di società di persone, un componente il Consiglio di Amministrazione nel caso di società cooperative e di capitali, un proprio dipendente.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre la presenza, anche a mezzo di delegati, della metà più uno dei voti dei consorziati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti dei consorziati presenti.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza, anche a mezzo di delegati, dei 2/3 (due terzi) dei voti dei consorziati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con le modalità previste all'articolo 13. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento o la proroga e la messa in liquidazione del Consorzio, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti dei presenti.

I verbali delle assemblee sono consultabili presso la sede sociale con le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento Interno.

Art. 13) Votazioni in assemblea

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato per ciascuna delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalla rivendicazione delle uve e del vino e dalle quantità imbottigliate nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare. In ogni caso ciascun consorziato ha diritto ad un minimo di un voto. Qualora i dati della campagna immediatamente precedente non risultino disponibili, sarà utilizzato il dato più recente disponibile.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro consorziato, purchè gli fornisca delega scritta. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio può essere portatore di una sola delega.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo in presenza di espressa delega, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottiglieri", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e su quello imbottigliato.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltore e/o vinificatore e/o imbottigliatore) il numero dei voti ad esso spettanti sono calcolati cumulando i voti di ciascuna delle attività svolte.

L'Assemblea è unica per tutte le delibere da prendere in merito ai vari argomenti. Fa eccezione l'Assemblea per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere effettuata separatamente secondo la categoria di appartenenza e le relative maggioranze saranno calcolate nell'ambito di ciascuna categoria.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere prevista la rappresentanza delle diverse categorie (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri) e delle diverse denominazioni di origine oggetto dell'attività del Consorzio (Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, Moscadello di Montalcino, Sant'Antimo).

Ogni consorziato ha diritto in assemblea ad un numero di voti come segue:

Viticoltori

1 voto ogni 1000 q.li di uva o frazione;

Vinificatori

1 voto ogni 1000 hl. di vino o frazione;

Imbottiglieri

1 voto ogni 100.000 bottiglie o frazione.

All'Assemblea può partecipare e assistere una sola persona per ciascun consorziato regolarmente iscritto, sia esso presente direttamente o per delega.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea sono inviati degli appositi stampati per delegare, in caso di impedimento a partecipare, un altro socio oppure un proprio rappresentante, nei termini stabiliti dal comma 10 dell'articolo 12 del presente statuto.

Ogni anno devono essere fatti i conti del numero di voti spettanti a ciascun socio, sulla base delle produzioni dell'anno precedente. I voti così stabiliti sono gli stessi per tutte le Assemblee convocate in quell'anno. Ogni produttore può prendere visione, presso il Consorzio, del numero di voti spettanti.

All'inizio dell'Assemblea il Presidente procede alla nomina di un segretario dell'Assemblea stessa.

Le votazioni sono normalmente effettuate con voto segreto con eccezione dell'approvazione del bilancio e della revoca al Consiglio e al Collegio Sindacale, le cui votazioni possono essere solo ed esclusivamente effettuate in forma palese. Qualora ci sia una richiesta specifica da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei soci partecipanti all'Assemblea presenti direttamente o per delega, la votazione potrà essere fatta in modo palese e per alzata di mano. Per semplificare le operazioni di voto potranno essere distribuiti ai partecipanti appositi supporti anche diversificati secondo il numero di voti spettante, oppure potranno essere adottati sistemi di chiamata nominativa per esprimere il voto, ovvero potrà essere previsto l'utilizzo di schede cartacee, ovvero utilizzando qualsiasi mezzo elettronico certo disponibile. In ogni caso dovranno essere considerate eventuali deleghe.

Nel caso di votazione palese il segretario provvede al conteggio dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, registrando sul verbale le espressioni di voto di ciascun partecipante.

Qualora venga decisa la votazione segreta dovranno essere nominati due scrutatori. Per la loro nomina il Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, propone i nomi di due scrutatori da scegliersi tra i soci presenti; i partecipanti all'Assemblea possono eventualmente proporre altri candidati. I nominativi scelti dal Presidente e gli eventuali altri proposti sono sottoposti a voto per alzata di mano; coloro che ricevono più voti risulteranno i prescelti. Gli scrutatori sovrintendono alle operazioni di voto ed allo scrutinio, coadiuvati dal segretario dell'Assemblea.

Art. 14) Rinnovo delle cariche consortili

Per il rinnovo delle cariche consortili il Consiglio di Amministrazione invia ai consorziati, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare almeno 40= (quaranta) giorni prima della data stabilita per le elezioni, l'invito a comunicare la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Ogni candidato può presentarsi nella lista per il Consiglio di Amministrazione e per la relativa sezione viticoltori, vinificatori, imbottiglieri.

Ogni consorzio può comunicare la propria candidatura o quella di un proprio delegato, specificando la sezione per la quale intende proporre la candidatura, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15= (quindici) giorni prima della data stabilita per le elezioni (per la lettera raccomandata fa fede il timbro postale). Nel caso che il candidato sia un delegato, dovrà inviare contemporaneamente una dichiarazione che ha le caratteristiche richieste e che in caso di elezione verrà fornita procura notarile, come previsto dal punto C) dell'articolo 23 del presente Statuto.

Sulla base delle candidature pervenute il Consiglio di Amministrazione redige le liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per le tre sezioni viticoltori, vinificatori, imbottiglieri, da presentare all'Assemblea. I candidati sono inseriti nelle liste in ordine alfabetico.

Qualora il numero dei candidati della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione sia inferiore a quelli da nominare, il Consiglio di Amministrazione provvede ad integrare la lista in modo da avere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere.

Le liste suddette dovranno essere disponibili per i soci presso la sede sociale del Consorzio, almeno 5= (cinque) giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Per lo scrutinio il Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, propone i nomi di due scrutatori da scegliersi tra i soci presenti, che comunque non siano candidati per le elezioni; i partecipanti all'Assemblea possono eventualmente

proporre altri scrutatori. I nominativi scelti dal Presidente e gli eventuali altri proposti sono sottoposti a voto per alzata di mano; coloro che ricevono più voti risulteranno i prescelti. Gli scrutatori sovrintendono alle operazioni di voto ed allo scrutinio, coadiuvati dal segretario dell'Assemblea. Al termine delle operazioni viene redatto un verbale con il risultato del voto e con la proclamazione di coloro che sono risultati eletti, il quale deve essere firmato anche dagli scrutatori. Per il Consiglio di Amministrazione possono essere espresse un massimo di preferenze secondo il numero di membri da eleggere per ciascuna sezione. Risulteranno eletti i primi di ogni sezione, secondo il numero di voti ottenuti; in caso di parità risulterà eletto il più anziano di età, all'interno della sezione medesima.

Nel caso di elezione di delegati, i medesimi dovranno inviare al Consorzio, entro la data fissata per la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, procura notarile a contrarre qualsiasi impegno in ordine a quanto stabilito dallo Statuto.

Per il rinnovo del Collegio Sindacale il Presidente redige una lista da presentare all'Assemblea, con l'indicazione del sindaco che dovrà assumere la carica di Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti; l'Assemblea rettifica la proposta con votazione per alzata di mano.

Art. 15) Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 15= (quindici) membri eletti tra i soci, che dura in carica non più di 3= (tre) anni.

Al suo interno devono essere rappresentati i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri, nonché ciascuna delle denominazioni oggetto dell'attività del Consorzio. Ogni categoria ed ogni denominazione devono avere come minimo un rappresentante.

Il numero dei consiglieri per ciascuna categoria e per ogni denominazione tutelata è determinato dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'avvio della procedura elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

Tra le altre il Consiglio di Amministrazione:

- A) elegge nel proprio seno, con votazione segreta, un Presidente e tre Vicepresidenti; nomina inoltre un Segretario il quale può essere scelto al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso l'eletto non avrà diritto di voto;
- B) nomina un Comitato di Presidenza come previsto all'articolo 16;
- C) nomina, con votazione palese, i Presidenti dei Comitati delle Denominazioni e gli altri componenti;
- D) nomina, con votazione palese, i componenti della Commissione di Degustazione;
- E) provvede alla redazione ed all'approvazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo, entro i termini di legge;
- F) provvede ad approvare il bilancio preventivo annuale entro il 28 febbraio;
- G) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- H) provvede alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010 laddove previste;
- I) delibera l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge numero 201/2008, come previsto dall'articolo 11 del D.M. 18 luglio 2018;
- L) fissa la misura delle eventuali quote straordinarie da proporre, per la ratifica, all'Assemblea;

- M) adotta le sanzioni verso i soci;
- N) nomina il Direttore stabilendone i poteri e le mansioni;
- O) nomina il personale del Consorzio.

È altresì in facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- P) costituire nel proprio seno commissioni a carattere consultivo per lo studio e la trattazione di argomenti di particolare importanza, anche con persone non facenti parte del Consorzio;
- Q) predisporre ed adottare un Regolamento del Personale ed eventuali Regolamenti per specifiche problematiche.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iscritto (tramite lettera raccomandata, oppure telegramma, oppure fax, oppure e-mail) dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno otto giorni ed è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci. In caso di urgente necessità il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con due giorni di anticipo. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla nomina assembleare, deve essere effettuata entro 20= (venti) giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso da parte dell'Assemblea ed è convocata dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante videoconferenza, audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo.

Per la validità di ciascuna seduta e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per ciascun argomento all'ordine del giorno nelle sedute del Consiglio di Amministrazione deve essere portata a verbale una delibera, ovvero deve essere riportata la motivazione della mancata discussione e/o deliberazione.

Normalmente le votazioni sono palesi, ma la maggioranza dei consiglieri può decidere, di volta in volta, di procedere a votazioni segrete.

Per l'adozione, la modifica o la soppressione dei Regolamenti occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e le decisioni sono prese a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

Contro le delibere del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso davanti all'Assemblea, con le modalità di cui al punto T) dell'articolo 12 del presente Statuto.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono consultabili presso la sede sociale con le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento Interno.

E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza, senza giustificato motivo comunicato per scritto, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o a cinque durante un anno.

Qualora nel corso del mandato debbano essere sostituiti uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo o a sostituirli con il primo o i primi dei non eletti o in mancanza, per cooptazione, sempre nell'ambito della stessa categoria. Nel caso di cooptazione la nomina a consigliere deve essere sottoposta a ratifica alla prima assemblea successiva alla nomina stessa. Se colui che è sostituito ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione, dopo la reintegrazione, procede ad una nuova votazione per la nomina del Presidente o del Vicepresidente. Nel caso che venga a cessare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si dovrà provvedere a convocare nuove elezioni.

Art. 16) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale del Consorzio ed ha le seguenti attribuzioni:

- A) convocare e presiedere le Assemblee consortili, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Presidenza;
- B) vigilare sull'esecuzione delle operazioni consortili e tenere i contatti necessari;
- C) adempiere agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni ad un Vicepresidente o al Direttore.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente non può rimanere in carica oltre due mandati consecutivi.

Art. 17) Collegio Sindacale

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da 3= (tre) membri effettivi e 2= (due) supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso loro spettante.

I sindaci restano in carica per 3= (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 codice civile e devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2401 codice civile.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Al Collegio Sindacale è demandata la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Nell'esercizio della revisione legale dei conti i Sindaci dovranno:

- verificare nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90= (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione può tenersi anche con mezzi telematici, purché sussistano le garanzie necessarie.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma numero 5 codice civile e sottoscritto dagli intervenuti.

Sulla responsabilità dei sindaci nello svolgimento delle loro funzioni si applica il disposto dell'articolo 2407 codice civile.

Art. 18) Comitato di Presidenza

Il Presidente e i tre Vicepresidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza ha funzioni di programmazione e gestione delle attività consortili, da attuare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Quanto stabilito dal Comitato di Presidenza deve essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di presidenza può avere delle attribuzioni qualora precisate dal Consiglio di Amministrazione; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 19) Collegio Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, le controversie nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3= (tre) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Siena.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura.

Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90= (novanta) giorni dalla sua costituzione. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V COMITATI, COMMISSIONI, DIRETTORE E PERSONALE

Art. 20) Comitati Denominazioni

Per ciascuna Denominazione oggetto dell'attività del Consorzio è nominato un Comitato.

Ogni Comitato della Denominazione è composto da un Presidente e da un massimo di 3= (tre) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente di ciascun Comitato è nominato tra uno dei componenti il Comitato di Presidenza.

I membri possono esser scelti all'interno o all'esterno del Consiglio di Amministrazione, ma comunque tra i soci del Consorzio che fanno parte della stessa Denominazione.

I Comitati delle Denominazioni durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e comunque vengono sciolti insieme ad esso.

I Comitati delle Denominazioni operano sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione al quale rispondono.

Ciascun Comitato della Denominazione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

Ai Comitati delle Denominazioni sono attribuite le seguenti funzioni:

- A) analizzare e studiare l'attività vitivinicola della Denominazione di competenza;
- B) coordinare le attività volte al miglioramento qualitativo della Denominazione di competenza;
- C) seguire l'attività di controllo e vigilanza svolta dal Consorzio per la Denominazione di competenza.

Le sedute dei Comitati delle Denominazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Art. 21) Commissione di Degustazione

La Commissione di Degustazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione

La Commissione di Degustazione dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e comunque viene sciolta insieme ad esso.

Alla Commissione di Degustazione sono attribuite le funzioni relative ai pareri sulla qualità dei campioni dei vini oggetto dell'attività di vigilanza del Consorzio che gli sono sottoposti.

La Commissione di Degustazione opera sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

Al fine di adempiere agli obblighi legislativi a carico del Consorzio i membri dovranno essere di comprovata capacità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina ad inizio mandato un Presidente e dieci Commissari, tra i quali viene scelto un Vicepresidente. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Per ciascuna seduta sono individuati e invitati a partecipare il Presidente e cinque commissari, ma la seduta è ritenuta valida con la presenza del Presidente e di 4= (quattro) Commissari o, in caso di impedimento del Presidente, di 4= (quattro) Commissari tra cui il Vicepresidente. I commissari sono scelti con un meccanismo di rotazione che permetta, annualmente, la partecipazione a tutti i commissari prescelti.

Art. 22) Direttore e personale del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un Direttore con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali ed esegue i deliberati del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può essere nominato segretario dello stesso. Può partecipare inoltre alle riunioni del Comitato di Presidenza, dei Comitati delle Denominazioni e di eventuali Commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili ed ha alle sue dipendenze il personale del Consorzio.

Il personale del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organico del personale del Consorzio verrà stabilito dal Regolamento del Personale.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO VI CARICHE SOCIALI ED ELEZIONI

Art. 23) Eleggibilità alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali:

A) i titolari di imprese singole;

B) i soggetti rappresentanti le società presso il Consorzio, come designati in osservanza al punto B dell'articolo 7;

C) i delegati delle persone di cui ai precedenti punti A) e B), solo se sono familiari entro il 4° grado nel

caso di imprese singole, oppure soci per le società di persone, ovvero componenti il Consiglio di Amministrazione nel caso di società cooperative e di capitali, oppure propri dipendenti; in ogni caso i delegati devono essere muniti di procura notarile a contrarre qualsiasi impegno in ordine al presente Statuto ed alla assunzione delle cariche sociali del Consorzio.

Eventuali dimissioni da una qualsiasi carica consortile o la non accettazione di una carica, non hanno valore se non inviate per iscritto al Presidente del Consorzio. L'effetto delle dimissioni decorre dalla data di ricezione da parte del Presidente del Consorzio.

Tutte le cariche sono gratuite; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato.

La eleggibilità alle cariche sociali può avvenire per una stessa persona e per una stessa azienda per non più di tre mandati consecutivi, indipendentemente dalla durata effettiva di ciascun mandato.

Art. 24) Elezioni alle cariche consortili

Le elezioni per il rinnovo delle cariche consortili sono indette dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il mese di aprile dell'anno di scadenza del triennio previsto per la durata delle cariche sociali ed insieme all'Assemblea Ordinaria annuale.

E' facoltà degli eletti in uno qualsiasi degli organi sociali rinunciare alla carica, con le modalità previste dall'articolo 23.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 25) Sistema sanzionatorio

Il consorziato che si renda inadempiente nei confronti degli impegni assunti verso il Consorzio, violando le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e dei Disciplinari di Produzione e di qualsiasi altra disposizione emanata dal Consorzio, incorre, in relazione alla gravità dell'infrazione, nelle seguenti sanzioni:

- A) richiamo;
- B) diffida;
- C) sanzione pecuniaria;
- D) esclusione dal Consorzio.

Il richiamo è una comunicazione relativa ad infrazioni di modesta entità, con l'invito a tenere per l'avvenire un comportamento conforme.

La diffida è una dichiarazione scritta di biasimo relativa alla recidività di infrazioni, per le quali sia stato effettuato un richiamo, ovvero per infrazioni ritenute di una gravità tale da richiedere un intervento scritto.

La sanzione pecuniaria viene inflitta per recidività ad infrazioni già punite con diffida, ovvero per infrazioni di gravità ritenuta elevata e tale da recare danno all'immagine dei vini e del Consorzio.

La sanzione pecuniaria ammonta ad un minimo di una volta fino ad un massimo di cinque volte la quota annuale (sull'uva e/o sul vino e/o sull'imbottigliato), riferita all'anno precedente a quello di applicazione della sanzione.

L'esclusione dal Consorzio viene inflitta per recidività ad infrazioni già punite con sanzioni pecuniarie,

oppure per i seguenti motivi:

- A) rifiuto ad ottemperare al pagamento di una sanzione pecuniaria inflitta;
- B) mancanze di gravità tale da rendere incompatibile l'ulteriore partecipazione del socio al Consorzio;
- C) il venir meno agli obblighi di cui all'articolo 6 del presente Statuto. Per tutti i tipi di infrazioni l'accertamento e le decisioni spettano al Consiglio di Amministrazione.

La diffida, la sanzione pecuniaria o l'esclusione, vengono contestate al consorziato tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la sanzione applicata il consorziato può presentare ricorso al Collegio Arbitrale nel termine di 15= (quindici) giorni dal ricevimento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso al Collegio Arbitrale sospende la sanzione. Il Collegio Arbitrale decide nel termine di 30= (trenta) giorni dal ricevimento.

Il consorziato escluso dal Consorzio potrà essere riammesso, qualora venga accertato il ravvedimento rispetto alle infrazioni causa dell'esclusione e il non compimento di altre infrazioni.

Tutte le infrazioni, una volta sanzionate in via definitiva, sono registrate sulla scheda del consorziato.

Art. 26) Consorziati morosi

I consorziati morosi nel pagamento delle quote consortili saranno esclusi dal Consorzio, con le modalità decise dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione dal Consorzio non comporta la decadenza delle eventuali pene pecuniarie comminate e delle quote maturate.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 27) Bilancio ed Esercizio Sociale

Il bilancio consuntivo del Consorzio deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione ed una del Collegio Sindacale. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.

Il bilancio consuntivo, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono essere messi a disposizione dei consorziati presso la sede sociale nei 10= (dieci) giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

L'Esercizio Sociale del Consorzio inizia il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività erga omnes di cui all'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010 e relativo utilizzo, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione erga omnes non possono essere utilizzati per la copertura dei disavanzi dell'esercizio istituzionale (verso i propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati per l'attività erga omnes dell'esercizio successivo.

Art. 28) Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è costituito:

- A) dalle quote corrisposte dagli associati;
- B) dai beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio;
- C) dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti, dalla devoluzione di beni, di qualunque provenienza e con qualsiasi titolo dovessero entrare in proprietà del Consorzio;

D) dall'accantonamento di eventuali residui attivi di esercizio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Art. 29) Scioglimento del Consorzio

Le cause di scioglimento del Consorzio sono quelle stabilite dall'articolo 2611 del Codice Civile.

Art. 30) Liquidazione del Consorzio

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice Civile. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31) Marchio consortile

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 17 del D.Lgs. 61/2010 e D.M. 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo delle DOC o delle DOCG tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 del D.Lgs. 61/2010.

Il marchio consortile consiste in un bollo tondo rosso scuro, al cui interno figura un leccio in verde e marrone e otto monti in rosso su fondo argento. Sulla parte esterna in rosso scuro è riportata la scritta "CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO". Comunque il logo del marchio è quello riportato all'allegato n. 1 che è parte integrante del presente Statuto.

Ogni applicazione, riproduzione od altro tipo di utilizzo del marchio da parte dei consorziati o di chiunque altro, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. L'uso del marchio è definito da apposito regolamento

Art. 32) Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Consorzi.

Per qualsiasi eventuale controversia è competente il Foro di Siena.

Firmato: CENCIONI Patrizio - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

Allegato 1, Marchio consortile

